



Ufficio Legale Regionale per la Lombardia

RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA

LA UIL SCUOLA RUA LOMBARDIA promuove il ricorso volto riconoscimento del maggior punteggio per aver svolto il Servizio Militare obbligatorio (o servizi ad esso equiparati) NON in costanza di nomina.

Come noto, il servizio di leva militare obbligatorio espletato NON IN COSTANZA DI NOMINA, non è valutato dal Ministero dell'Istruzione ai fini del calcolo del punteggio utile nelle graduatorie del personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi etc. ...).

DEVI SAPERE CHE:

I lavoratori appartenenti alla categoria ATA che hanno prestato servizio militare obbligatorio o servizio civile ad esso assimilato, HANNO DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO FINO A 6 PUNTI (pari ad un anno di servizio). I Tribunali Italiani, aderendo ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2021 e dal Consiglio di Stato nel 2022, hanno stabilito che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare deve essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina, purché successivamente al conseguimento del titolo che permette l'accesso alle graduatorie (diploma o laurea).

CHI PUO' PARTECIPARE AL RICORSO?

Il ricorso è rivolto al personale della scuola già inserito nelle graduatorie e che ha richiesto nell'apposita istanza di inserimento in graduatoria la valutazione del servizio di leva.

COME FARE PER PARTECIPARE?

Coloro che intendono aderire al ricorso possono contattare via e-mail lecco@uilscuola.it telefonicamente ai segretari Provinciali Fusco Francesco 3382292088 Giuseppe Pellegrino 3357805556 - UIL Scuola Rua Lecco

DOCUMENTI DA PREPARARE PER IL RICORSO:

- 1) Documento d'Identità e Codice Fiscale.
- 2) Certificato del servizio militare espletato.
- 3) Titolo di accesso alle graduatorie.
- 4) Istanza di inserimento/aggiornamento in graduatoria.

PER GLI ISCRITTI



LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO È

GRATUITA!

R
I
C
O
R
S
O
G
R
A
T
U
I
T
O